

9 settembre 2019

Categorie: > **Previdenza e lavoro**

Recupero crediti. Molestie del call center

L'amministratore della società di recupero crediti risponde penalmente per le telefonate ripetitive dei sottoposti

Autore: Redazione Fiscal Focus

L'amministratore della società di recupero crediti risponde del reato di molestia o disturbo alle persone, quantomeno a titolo di colpa, ove il debitore riceva quotidianamente numerose chiamate telefoniche, in ossequio a precisa strategia aziendale e non in forza di autonome iniziative dei singoli addetti al *call center*.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione (Sez. I pen.) con la Sentenza n. 29292/2019, depositata il 4 luglio.

Il reato

La fattispecie di "Molestia o disturbo alle persone" è contemplata dall'articolo 660 del codice penale il quale recita:

- *«Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, **ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516**».*

Il caso

Nel caso in esame, il reato in discorso è stato addebitato all'amministratore di una società incaricata di recuperare il credito derivante da **bollette invase di luce e gas**, a seguito d'interruzione del contratto di fornitura.

Il debitore ha sporto querela, denunciando di aver ricevuto, per un periodo di quasi due mesi, un numero esorbitante di chiamate telefoniche (**nell'ordine quotidiano di 8-10**), distribuite lungo l'intero arco della giornata, provenienti da diversi incaricati e intese a ottenere il saldo

delle fatture rimaste inevase all'atto della cessazione del rapporto negoziale.

Ebbene, i suddetti contatti telefonici, **per la loro frequenza e collocazione oraria**, sono stati ritenuti idonei a integrare la «petulanza» richiesta dall'art. 660 cod. pen.; il che ha determinato il **giudizio di responsabilità** a carico dell'amministratore della società di recupero crediti per il reato di molestia o disturbo alle persone, con condanna del medesimo sia alla pena, condizionalmente sospesa, **di 300,00 euro di ammenda** sia al **risarcimento dei danni**, da liquidarsi in separata sede, arrecati alla costituita parte civile e alla rifusione delle spese legali in favore della medesima parte civile.

Il perché della condanna

La Suprema Corte - nel rendere la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo definitiva - afferma: «*Nel caso di specie, appare indubbio che l'illiceità dell'azione posta in essere con il decisivo concorso di S.D.R. è derivata dalla scelta, **presumibilmente compiuta dalla governance aziendale**, di ricorrere ad insistite e pressanti iniziative finalizzate al recupero del credito, così antepoendo gli obiettivi di profitto al rispetto **dell'altrui diritto al riposo ed a non essere disturbati**, ciò che integra il biasimevole motivo richiesto dalla norma incriminatrice; il Tribunale, del resto, è esplicito nell'attestare, sul punto, che già l'elevata frequenza delle telefonate quotidiane risponde alla nozione di petulanza richiesta dalla disposizione applicata. Non può allora dirsi, conclusivamente, che il Tribunale sia incorso, in proposito, nell'evocato deficit motivatorio, avendo il giudice di merito spiegato, sia pure sinteticamente, che D.R. **era sicuramente a conoscenza delle violazioni dei codici interni di comportamento**, ciò che vale a qualificare il suo contegno in termini quantomeno colposi ed attesta la manifesta infondatezza della deduzione sottesa all'impugnazione».*

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile dagli Ermellini, che hanno conseguentemente addebitato al medesimo le processuali, condannandolo anche a versare alla Cassa delle ammende la somma di tremila euro.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it